

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCIFREDI

Annunziata il 1° giugno 1950

Ricostituzione del Comune di Canepa, in provincia di Genova

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i comuni soppressi nel periodo fascista è pure il comune di Canepa, in provincia di Genova, che con decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1931, venne aggregato al comune di Sori, sebbene avesse sempre vissuto una prospera vita come comune autonomo, e sebbene le sue popolazioni si fossero allora chiaramente manifestate contrarie alla proposta aggregazione.

L'unione non diede frutti felici, né poteva darli, perché troppo diverse sono le caratteristiche e le esigenze dei due nuclei di popolazione. Sori è sul mare, ed ha tutti i caratteri ed i bisogni proprii dei centri turistico-balneari della riviera ligure; in più ha un considerevole sviluppo di piccole industrie, e la sua popolazione è composta in larghissima parte di operai e di impiegati, molti tra i quali quotidianamente si recano al lavoro nella vicina Genova. Canepa al contrario si trova nel retroterra, e sia il suo centro, sia le sue frazioni sono sparse sulle pendici dell'Appennino, con i caratteri proprii della montagna ligure: gli abitanti sono dediti quasi esclusivamente all'agricoltura, ed i problemi pubblici da risolvere sono quelli delle strade, degli acquedotti, degli edifici scolastici, ecc., di cui tanta necessità hanno le popolazioni di quelle zone montane che, in Liguria, contrariamente a quanto da molti si ritiene, si trovano ancora a dover vivere in condizioni ambientali estremamente primitive.

Di tali necessità di Canepa e delle sue frazioni l'Amministrazione di Sori scarsamente si curò nel lungo periodo di vita comune dei

due aggregati di popolazione, sicché subito dopo la liberazione la grande maggioranza di quei di Canepa, convinti che soltanto attraverso un ritorno all'autonomia avrebbero potuto risolvere i loro problemi, presentarono formale istanza perché venisse ricostituito l'antico loro comune. Su tale domanda, presentata in data 13 gennaio 1946, sin d'allora si pronunciarono favorevolmente sia la Giunta comunale di Sori, sia la Deputazione provinciale (delibera 31 ottobre 1946, n. 8952), sia la Giunta provinciale amministrativa (delibera 12 dicembre 1946, n. 1943); ma la pratica, per sopravvenuti ostacoli indipendenti dalla volontà delle popolazioni, non giunse al risultato atteso. Poiché, peraltro, la necessità col trascorrere del tempo veniva ad essere più che mai sentita, la popolazione in data 15 marzo 1948 rinnovò l'istanza, a cui diedero la loro adesione anche numerosi cittadini di Sori, e, dopo una lunga istruttoria, tanto la Deputazione provinciale (delibera 18 novembre 1949), quanto la Giunta provinciale amministrativa, (delibera 8 febbraio 1950, n. 500) confermarono il loro parere favorevole.

Di qui la presente proposta di legge, che ho l'onore di raccomandare alla vostra approvazione, nella certezza che il risorto comune di Canepa, che può contare su una popolazione di 1837 abitanti e su un solido bilancio, potrà avere una vita prospera, come già l'ebbe in passato, e rappresenterà un attivo centro di vita municipale, strumento di progresso e di benessere per quelle popolazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Canepa, aggregato a quello di Sori con regio decreto 3 agosto 1928, numero 1931, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Genova, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

ART. 2.

L'organico del ricostituito comune di Canepa ed il nuovo organico del comune di Sori sarà stabilito del prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Sori, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Canepa, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quello goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.